



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 85/2026/SRCPIE/PRSE

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario - relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nella camera di consiglio del 17 giugno 2026

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi*

sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto - Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 243, e in particolare l'articolo 20;

Vista la Deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, e ss.mm., concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2024/INPR, che ha approvato le linee guida a cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 e i relativi questionari;

Vista la Deliberazione n. 10/2025/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno solare 2025.

Vista l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2023 del **Comune di Sampeyre (CN)**, e la relazione-questionario redatta a cura dell'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste le richieste istruttorie formulate dal Magistrato istruttore e le risposte trasmesse dall'Amministrazione;

Vista l'ordinanza n. 19 del 15 maggio 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Diego Maria POGGI.

Premessa – contesto normativo

Alla Corte dei conti è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), specie alla luce del quadro ordinamentale delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha infatti previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Come poi precisato dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 60/2013 e 39/2014), l'art. 148 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, ha istituito ulteriori tipologie di controllo, collocate su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, e compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.

In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle eventuali criticità rilevate; peraltro, l'esame della Corte è limitato ai profili problematici e di irregolarità esposti nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Condizione finanziaria del Comune di Sampeyre (CN)

Il Comune di Sampeyre, ente compreso nel territorio della Provincia di Cuneo e con una popolazione di 980 cittadini residenti al 31 dicembre 2024, con deliberazione n. 9 del 17 aprile 2024 del Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2023, di cui si riporta il prospetto rappresentativo del risultato di amministrazione:

Anno 2023	Gestione - Residui	Gestione - Competenza	Gestione - Totale
Fondo cassa al 1° gennaio			1.018.883,80
Riscossioni	913.441,30	2.711.873,69	3.625.314,99
Pagamenti	1.352.504,04	2.793.301,76	4.145.805,80
Saldo di cassa al 31 dicembre			498.392,99
Residui attivi	1.599.052,32	829.063,61	2.428.115,93
Residui passivi	1.099.429,18	673.071,54	1.772.500,72
FPV per spese correnti			15.486,99
FPV per spese in conto capitale			114.390,79

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023			1.024.130,42
---	--	--	---------------------

Il dato saliente era rappresentato dall'importante volume di pagamenti effettuati per estinguere residui passivi, pur mantenendo una discreta liquidità in cassa. Tali movimentazioni risultavano collegate per la massima parte al conto capitale, i cui residui attivi rappresentavano circa i quattro quinti del totale dei crediti dell'ente.

Tra i residui attivi di parte corrente, spiccava poi l'ammontare contenuto dei crediti tributari risalenti a gestioni precedenti e l'assenza di crediti vetusti di natura extratributaria; il titolo 3 vedeva infatti, nell'anno, la riscossione della quasi totalità degli accertamenti di competenza.

La composizione del risultato di amministrazione era la seguente (dati BDAP):

Composizione del risultato di amministrazione	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	7.823,38
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	5.000,00
Altri accantonamenti	88.866,19
Totale parte accantonata	101.689,57
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	32.013,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	257.493,13
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	289.506,13
Totale parte destinata agli investimenti	22.423,70
Totale parte disponibile	610.511,02

La quota disponibile risultava ampia, a fronte di accantonamenti modesti per FCDE, giustificati dall'ammontare assai contenuto dei crediti delle entrate proprie caratterizzati da esazione difficile o dubbia.

Alla luce della disamina della documentazione contabile trasmessa alla BDAP e mediante

piattaforma Con.Te., ivi compresa la relazione dell'Organo di revisione, e il Questionario redatto secondo le linee-guida della Sezione delle Autonomie, era inoltrata in data 20 marzo 2026 apposta nota istruttoria, a cui il Comune di Sampeyre forniva tempestivo riscontro in data 2 aprile 2026.

Peraltro, anche all'esito del riscontro ricevuto e in un contesto di discreta salute finanziaria dell'ente, si rileva la permanenza di aspetti meritevoli di valutazioni del Collegio della Sezione.

2. Divergenza tra previsioni e accertamenti di entrate extratributarie

In fase istruttoria, era rilevata una divergenza consistente tra le previsioni definitive del bilancio 2023 e gli accertamenti effettivi delle entrate extratributarie, contrariamente a quanto rilevato rispetto alle entrate tributarie, in cui gli accertamenti risultavano ben allineati alle previsioni definitive di bilancio.

In particolare, i proventi derivanti da erogazione di servizi e da gestione di beni, stimati in euro 507.000,00, si erano realizzati per circa l'80%, con accertamenti effettivi pari a euro 413.194,37.

Ancor più vistoso era lo scostamento attinente ai "rimborsi ed altre entrate correnti", alla cui previsione definitiva di euro 80.129,17, avevano fatto seguito accertamenti per soli euro 14.935,99.

Pur considerando che anche gli impegni di spesa di parte corrente si erano mantenuti ampiamente al di sotto dei rispettivi stanziamenti, si chiedeva al comune di chiarire le ragioni determinanti i segnalati scostamenti.

In sede di riscontro, tuttavia, il Comune di Sampeyre si limitava a riferire di ritenere "fisiologico" il segnalato scostamento, in quanto il titolo 3, tipologia 100 comprenderebbe *"anche entrate difficilmente quantificabili a priori e oggetto di inevitabili fluttuazioni, come le entrate da "introiti e rimborsi diversi" legate alla previsione dell'andamento storico di cassa del medesimo capitolo, non avendo titoli per quantificare la stessa con precisione a priori"*, e che il capitolo maggiormente interessato dai minori accertamenti sarebbe stato proprio quello denominato "introiti e rimborsi diversi", che nel 2023 avrebbe visto accertamenti in misura inferiore alla media registrata nel triennio 2022-2024.

L'ente quindi dichiarava di non poter imputare esattamente lo scostamento, attribuibile *"ad una pluralità di fattori"*, evidenziando scostamenti modesti all'interno dei singoli capitoli di entrata, ed ammettendo *"variazioni più significative"* con riguardo ai capitoli *"relativi ai diritti di segreteria del Comune che effettivamente mostrano una sensibile riduzione degli accertamenti, che avrebbe dovuto condurre ad una migliore quantificazione delle previsioni, entro i termini consentiti per apportare le opportune variazioni"*.

Quanto alle spese di parte corrente che avrebbero visto una compressione, a causa delle minori entrate accertate, l'ente le ha genericamente ricondotte al macroaggregato 103, in quanto *"relativo all'acquisto di beni e servizi, ovviamente più flessibile e di facile adeguamento rispetto all'andamento delle entrate"*.

La Sezione sul punto osserva che, benché l'andamento degli introiti, attesi dalla prestazione di servizi e dalla gestione di beni, possa mostrare andamenti altalenanti nel tempo, e sia di fatto soggetto al verificarsi di eventi non sempre nella disponibilità dell'ente, l'amministrazione è chiamata ad adottare le pertinenti variazioni di bilancio allorché si realizzino fatti in grado di ridimensionare le previsioni iniziali, ed appare chiaro come, sul punto, l'ente non vi abbia provveduto.

Nessuna risposta poi è stata fornita per giustificare le ragioni dello scostamento notevole tra previsioni e accertamenti con riguardo alle entrate del titolo 3, tipologia 500, relative ai rimborsi, mentre si prende atto degli intenti autocorrettivi manifestati dall'Amministrazione con il riscontro del 2 aprile 2026, *"valutando meglio l'andamento della riscossione e apportando le opportune variazioni in maniera tempestiva"*.

Il Collegio in ogni caso rammenta che la fondatezza delle previsioni di entrata è elemento essenziale ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso di gestione.

Poiché infatti i bilanci vengono deliberati in pareggio, la sovrastima di entrate correnti è in grado di mettere a rischio, anche solo in prospettiva, l'equilibrio di bilancio, nella misura in cui previsioni non confermate siano utilizzate come copertura di impegni certi e obbligatori.

Orbene, per quanto le risposte fornite dal Comune di Sampeyre non possano dirsi pienamente esaustive, il Collegio tiene ad osservare che le previsioni di spesa di parte corrente fanno di norma riferimento all'erogazione di servizi essenziali a beneficio della popolazione residente, e il mancato svolgimento di tali prestazioni è in grado di incidere negativamente sulla comunità amministrata.

In altri termini, posto il corretto contenimento delle spese a fronte della mancata realizzazione di rilevanti importi previsti in entrata, è evidente come la quantità e qualità di servizi erogabili alla cittadinanza sia stata inevitabilmente compressa dalla ridotta disponibilità di entrate; sul punto l'Amministrazione è chiamata a dare contezza dei servizi non erogati a fronte della mancata disponibilità delle risorse inizialmente previste. A tale scopo rilevano proprio le variazioni al bilancio di previsione, nelle quale l'ente è chiamato a motivare le ragioni delle mancate entrate e soprattutto a illustrare le attività *"sacrificate"* in ragione della sopravvenuta mancanza di risorse.

Pertanto, il Comune di Sampeyre è chiamato ad adottare idonei accorgimenti ed iniziative gestionali al fine di formulare previsioni più attendibili per le entrate proprie, a tutela dei

diritti garantiti con le prestazioni finanziate in sede di approvazione del bilancio e della corretta erogazione dei servizi che trovano copertura proprio nelle entrate di parte corrente.

3. Gestione dei residui attivi e passivi di parte capitale

Dalla disamina degli elenchi analitici dei residui conservati emergevano partite creditorie e debitorie molto risalenti nel tempo (anche 2018 e 2019) legate a progetti di infrastrutture e impianti sciistici in territorio montano.

Richiesto di motivare le ragioni dei residui di parte capitale non ancora movimentati, con la risposta del 2 aprile 2026 il Comune di Sampeyre ha riferito che gli importi maggiori non movimentati al 31 dicembre 2023 erano riferiti a interventi di urbanizzazione e riqualificazione di spazi ad uso pubblico, nell'ambito del Piano di Sviluppo Regionale relativo al periodo 2014-2020.

Sul punto l'ente ha fatto un riferimento generico a *"notevoli rallentamenti"* nell'avanzamento dell'opera, in parte ricaduto nel periodo pandemico 2020-2021, che hanno comportato *"ritardi nella conclusione, rendicontazione e conseguente erogazione delle somme da parte della Regione Piemonte"*; l'opera risulterebbe completata con l'estinzione di crediti e debiti per oltre settecentomila euro, prima pagati e poi rendicontati e riscossi negli anni 2024 e 2025.

Anche la quota legata agli ammodernamenti degli impianti sciistici risulterebbe saldata e incassata per intero nel corso degli esercizi 2024 e 2025, e quindi l'ente ha rivendicato un miglioramento nella gestione dei residui, trasmettendo le tabelle aggiornate al 31 dicembre 2025. Ivi emerge positivamente che tutti i residui attivi di parte capitale relativi agli anni 2021-22-23 risultano estinti, e che il totale dei crediti del titolo 4 è passato, nel solo anno 2025, da oltre 1,7 milioni a complessivi euro 708.570,88.

Anche i residui passivi del titolo 2 di spesa risultano decisamente ridotti nel corso dello stesso anno 2025, passando da euro 886.141,20 conservati al 1 gennaio a euro 313.381,31 conservati al 31 dicembre.

Tuttavia, dai medesimi prospetti trasmessi dall'ente, permangono posizioni aperte di parte capitale, risalenti agli esercizi 2020 e precedenti, non incassati per euro 272.605,82 e non pagati per euro 117.701,54, rispetto ai quali si invita l'amministrazione a proseguire nell'adozione di accorgimenti organizzativi ed operativi in grado di consentire, per le opere pubbliche di importo rilevante, una rendicontazione tempestiva verso l'amministrazione finanziatrice.

4. Adempimenti connessi alla tempestività dei pagamenti dell'amministrazione

In sede istruttoria si rilevava la mancata pubblicazione, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo all'esercizio 2023, mentre risultava pubblicato quello del 2024 pari a +14 giorni.

Già negli anni precedenti l'ente risultava non ottemperante rispetto agli obiettivi legali di tempestività dei pagamenti verso i fornitori commerciali, e ciò era reso evidente anche dall'avvenuto accantonamento di euro 45.000,00 nel risultato di amministrazione, quale Fondo di garanzia debiti commerciali, sia nel 2022 che nel 2023.

Dal Questionario emergeva inoltre come l'ente non avesse *"assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali tali per cui in caso di non rispetto dei tempi di pagamento sia prevista l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento"* (Sezione II, p.to 22).

A fronte della segnalazione e della richiesta di chiarimenti in proposito, con la comunicazione del 2 aprile 2026, il comune ha precisato di avere provveduto alla pubblicazione dell'ITP anche per l'esercizio 2023, precisando però la sussistenza di una divergenza tra i dati in proprio possesso (che indicherebbero un ritardo medio di +30,49 giorni) e quelli presenti in PCC, su cui il valore risulterebbe pari a +22,89 giorni medi di ritardo rispetto al limite legale di trenta giorni.

L'ente ha altresì confermato l'esistenza di disallineamenti plurimi tra i dati in proprio possesso e quelli presenti sulla PCC, non solo con riguardo alle tempistiche ma altresì con riferimento all'ammontare dello *"stock di debito scaduto e non pagato al 31.12.2022"*, da considerare al fine del calcolo della percentuale di accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali; l'amministrazione ha quindi riferito di avere agito prudenzialmente, in quanto tali disallineamenti erano sintomo di una alimentazione non corretta dei dati presenti sulla PCC, provvedendo ad accantonare il FGDC nella misura massima prevista dal comma 862 della legge n. 145/2018 (ossia il 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi).

Quanto alla mancata assegnazione degli obiettivi di *performance* ai responsabili degli uffici, il Comune di Sampeyre ha riferito testualmente che *"pur non essendo esplicitati formalmente in documentazione amministrativa da poter produrre a Codesta Corte, la riduzione delle tempistiche di pagamento è sempre stata oggetto di osservazione e valutazione nel corso degli anni, come si può evincere dal continuo miglioramento"*

dell'indicatore stesso, diventato negativo nel corso dell'anno 2025", con ciò confermando che l'obiettivo non era stato assegnato.

L'ente ha poi soggiunto che "in corso d'anno (2026) è stato approvato il Nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione della G.C. n. 23 del 17.02.2025, il quale prevede, tra l'altro, una migliore formalizzazione degli obiettivi in carico ai singoli Responsabili, che renda gli stessi espliciti, sfidanti e misurabili a consuntivo. A seguito dell'approvazione del nuovo sistema di performance a decorrere del presente anno 2026 l'obiettivo di rispetto delle tempistiche di pagamento ha trovato debita formalizzazione all'interno del PIAO, approvato con deliberazione G.C. n. 49 del 23.03.2026".

Sul punto il Collegio rammenta che l'articolo 4bis, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 nell'articolato del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, al comma 2 prevede testualmente che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".

Nel caso di enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, la giurisprudenza contabile e le indicazioni di prassi promananti dalla Ragioneria Generale dello Stato propendono per l'applicazione di tale norma al personale responsabile dei servizi di pagamento.

Con la deliberazione n. 140/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Regione Umbria ha argomentato in tal senso evidenziando che la disposizione in questione mira a "dare attuazione alla Riforma 1.11, Missione 1, componente 1, del PNRR, richiamando tutte le amministrazioni pubbliche (con la sola espressa esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale) alla riduzione dei tempi di pagamento e all'efficientamento dei rispettivi

processi di spesa, obiettivo al quale sono tenuti a concorrere, per espresso disposto legislativo, anche gli enti locali. D'altronde, non coinvolgere nel raggiungimento del target i Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale varrebbe ad attenuare in misura significativa ed irragionevole la portata della disposizione di legge (...), almeno per il comparto Enti locali".

Del resto, l'articolo 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 dispone che *"Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione"*.

Ne consegue che, per gli enti come il Comune di Sampeyre, a decorrere dall'esercizio 2023 dovevano essere assegnati ai responsabili dei servizi *"specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento"*.

L'articolo 4bis del D.L. n. 13/2023 citato è indubbiamente una disposizione di portata generale, tesa a stimolare, anche mediante decurtazioni della retribuzione di risultato, il raggiungimento degli obiettivi di tempestività dei pagamenti dell'intero comparto amministrativo pubblico, senza escludere le amministrazioni di più modesta dimensione.

Non si tratta quindi di norma eccezionale, come invece deve ritenersi l'articolo 11, comma 1, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137; tale ultima disposizione infatti, pur attenendo anch'essa all'attuazione del P.N.R.R., e pur analogamente menzionando i *"dirigenti generali, anche apicali"*, concerne la possibilità di trattenimento straordinario in servizio di dirigenti pubblici posti a capo di dipartimenti o strutture *"che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza"* e su di essa si è pronunciato il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con parere del 26 gennaio 2024, per escludere che tale possibilità di trattenimento in servizio possa applicarsi ai responsabili degli uffici e servizi dei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, in quanto si tratta di *"una norma che deroga al regime ordinario e, quindi, oggetto di stretta interpretazione"*.

Al contrario, il citato articolo 4bis, comma 2, deve ritenersi applicabile agli enti non dotati di personale di qualifica dirigenziale e che abbiano conferito, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le relative funzioni ai responsabili degli uffici o dei servizi.

La norma fa peraltro riferimento a "obiettivi specifici" di contenimento dei tempi di pagamento, e ciò, a parere della Sezione, non impone di ricondurre in pochi mesi le tempistiche di pagamento entro i trenta giorni medi, dal momento che, in determinati contesti (valori di partenza particolarmente elevati, crisi di liquidità, indisponibilità di cassa, ecc...), tali obiettivi possono configurarsi come irrealistici e inesigibili.

Del resto, la circolare del 9 aprile 2024 della Ragioneria Generale dello Stato, inoltrata ai sindaci di tutti i comuni, nonché ai presidenti delle unioni di comuni e delle comunità montane, nell'operare la ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti, ha ricordato che il "target" di riduzione a zero dei tempi di ritardo (rispetto al termine di 30 giorni) doveva essere conseguito al primo trimestre 2025; ne deriva che, in un contesto di adeguamento necessariamente graduale verso un obiettivo finale, era preciso dovere dell'amministrazione fissare - nel 2023 e nel 2024 - obiettivi raggiungibili e misurabili al fine di consentire l'erogazione della quota, non inferiore al 30%, della retribuzione di risultato assegnata al responsabile dei servizi di pagamento.

Sul punto la condotta dell'ente appare inadempiente, in quanto pacificamente gli obiettivi di contenimento dei tempi di pagamento non risultano assegnati al personale responsabile né per l'anno 2023, né per il 2024, né per il 2025, ma unicamente a decorrere dal 1 gennaio 2026, allorché però i tempi di pagamento risultano già ricondotti entro i limiti massimi previsti dalla legislazione vigente.

L'assegnazione degli obiettivi di *performance*, lungi dal rappresentare un mero adempimento formale, costituisce un momento essenziale per la misurabilità delle prestazioni e la verifica di conseguimento degli obiettivi medesimi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate in motivazione,

ACCERTA

per il Comune di Sampeyre (CN), con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2023:

- Sensibili scostamenti tra le previsioni definitive di entrate del titolo 3 e i corrispondenti accertamenti effettivi;
- ritardi nella rendicontazione dei lavori verso l'amministrazione regionale trasferente, con il conseguente allungamento delle tempistiche di accredito dei trasferimenti;

- l'omessa fissazione degli obiettivi specifici di contenimento dei tempi di pagamento, in violazione del comma 2 dell'articolo 4*bis* del decreto-legge n. 13 del 2023, ai fini del riconoscimento della quota di almeno il trenta per cento della retribuzione di risultato;

e per l'effetto

INVITA

L'Amministrazione del Comune di Sampeyre a:

- adottare idonei accorgimenti ed iniziative gestionali al fine di formulare previsioni più attendibili per le entrate proprie, a tutela degli equilibri di bilancio e della corretta erogazione dei servizi che in tali risorse trovano copertura, nonché adottare le pertinenti variazioni di bilancio allorché si realizzino fatti in grado di ridimensionare le previsioni di entrata e spesa inizialmente formulate;
- mantenere gli accorgimenti organizzativi ed operativi necessari per addivenire, nel caso di opere pubbliche di importo rilevante, ad una rendicontazione tempestiva verso l'amministrazione finanziatrice;

Infine

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sampeyre (CN), rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito Internet istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi in data 17 giugno 2026.

Il Relatore

Dott. Diego Maria POGGI

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **22 giugno 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE